

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPrensORIALE SANITARIO-RIFUGIO “SOFFIO DI VENTO” E SERVIZI CORRELATI DI TUTELA ANIMALE TRA I COMUNI DELL’AREA PISANA EX ART. 30 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ex art.30, dà la possibilità agli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, di stipulare tra loro apposite convenzioni;
- la Legge 14.8.1991, n. 281, “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo”, prevede che *“Gli enti e le associazioni protezionistiche possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell’art. 4, sotto il profilo sanitario dei servizi veterinari dell’unità sanitaria locale” (art.2 comma 11) e che “I comuni...provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale”....(art. 4 comma 1);*
- la Legge regionale 20.10.2009, n. 59, la quale in applicazione della citata legge quadro, prevede all’art.30, comma 1, *“I comuni provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari e rifugio secondo i requisiti stabiliti dalla presente legge...”;*
- il successivo art. 31, comma 5, recita *“I Comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili sanitari; Ove ciò sia possibile, i Comuni stipulano convenzioni con le aziende USL; qualora le aziende USL non dispongono di personale, i comuni possono garantire tale servizio tramite convenzioni da stipulare preferibilmente con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile.”;*
- il successivo art. 32, comma 8, recita *“I comuni provvedono alla conduzione dei canili rifugio in forma diretta o tramite convenzioni da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile.”;*
- in esecuzione della normativa in materia di canili sanitari i Comuni di Pisa, Cascina, Vicopisano, San Giuliano Terme, Fauglia, Vecchiano, Calci, Lorenzana, Orciano Pisano, deliberavano, a partire dal 1996, la volontà di realizzare in forma associata il canile sanitario approvando la ripartizione delle spese nonché il relativo schema di convenzione con affidamento al Comune di Pisa della funzione di progettazione, stazione appaltante, ente delegato alla contrazione di mutui e ai rapporti con la Regione Toscana per il cofinanziamento dell’opera;

CONSIDERATO CHE

le funzioni ed attività socio sanitarie svolte dal canile sanitario di Via Granuccio per tutti i Comuni, in esecuzione delle disposizioni contenute nella Legge n.281/1991 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” nonché della Legge della Regione Toscana n.59/2009 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della L.R.43/1995” e del regolamento di attuazione 38R del 04/08/2011, sono funzioni e servizi essenziali che non possono essere interrotte se non mettendo a rischio la salute e la sicurezza nel territorio;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- con delibera C.C. n. 30 del 23.04.2004, questo comune ha aderito, insieme ai comuni del medesimo ambito territoriale dell'area pisana e alla ASL 5 di Pisa, alla costituzione di un consorzio pubblico, ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.lgs. 267/2000, denominato “Società della Salute” per l'esercizio in forma associata delle *“funzioni di governo e di programmazione delle attività socioassistenziali, sociosanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base”*;
- lo Statuto della Società della Salute prevedeva la possibilità di assumere, superata l'iniziale fase di sperimentazione, anche funzioni di tipo gestionale, inizialmente esercitate per mezzo della consorziata Azienda ASL 5 di Pisa;
- al contrario, con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 13 del 20/05/2014 “Revoca deliberazione Assemblea dei Soci n. 34 del 20 dicembre 2013 inerente la gestione del canile sanitario/rifugio”, la Società della Salute ha revocato la gestione del canile, demandando a Comune di Pisa in quanto capofila l'attività funzionale alla gestione del servizio;
- successivamente a tale revoca, il Comune di Pisa si è attivato per redigere e far approvare un nuovo schema di convenzione per la gestione associata del canile, schema non approvato dal Comune di Crespina Lorenzana (che con nota Prot. n. 3377 del 05/04/16, poi confermata con nota Prot. n. 9443 del 07/09/2016, comunicava l'espressa volontà di non proseguire nella gestione associata oltre la data del 31/12/2016) e dal Comune di San Giuliano Terme, annullando di fatto l'iter di approvazione avviato e, in alcuni casi concluso, dagli altri Comuni;
- Il Comune di Pisa non si è trovato in condizione di avviare le procedure di gara a causa della mancanza di una chiara presa di posizione da parte di alcuni Comuni, protrattasi per un lungo lasso di tempo;
- È opinione condivisa che gli animali attualmente accuditi nel canile non devono essere trasferiti, anche solo per tempo minimo, perché questo comporterebbe per loro disagio e stress derivante sia dallo spostamento fisico che dall'adattamento a spazi e a persone nuovi;
- per addivenire a una soluzione concordata, in data 27/06/2017 è stata indetta una conferenza di servizi per la definizione delle modalità di prosecuzione della gestione del canile intercomunale, conferenza conclusasi in data 30/09/2017 con la deliberazione n. 1236/2017, da cui si evince che: i Comuni di Cascina (Deliberazione del C.C. n. 110 del 24/08/2017), Calci (Deliberazione del C.C. n. 27 del 01/06/2017 e nota prot. 7444 del 24/08/2017) e San Giuliano Terme (nota prot.

n. 31583 del 23/08/2017 mai successivamente revocata), hanno espresso la temporanea uscita dalla gestione associata; i Comuni restanti hanno posto delle condizioni che il Comune capofila è obbligato a rispettare, tra cui l'intenzione di affidare sia la struttura del canile che la sua gestione a un soggetto gestore (che definiremo "di lungo periodo") mediante idonea forma contrattuale attentamente valutata in apposita sede, (presumibilmente quello della concessione di pubblico servizio, ma potranno essere valutate anche altre forme giuridiche) attraverso cui si potrà da un lato ridurre i costi per le amministrazioni, e contemporaneamente valorizzare la struttura e le attività collaterali. Per realizzare tale condizione, è necessario che i Comuni di Pisa, Vicopisano, Vecchiano, Fauglia e Orciano Pisano approvino una nuova convenzione ex art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO CHE

- I Comuni interessati hanno provveduto a sottoscrivere la bozza di convenzione redatta e proposta dal Comune di Pisa, in particolare: il Comune di Fauglia, con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 25/05/2018; il Comune di Orciano Pisano, con deliberazione di CC n. 14 del 31/05/2018; il Comune di Vicopisano, con deliberazione di CC n. 35 del 10/5/18; il Comune di Vecchiano, con deliberazione di CC n. 35 del 24/05/2018.
- Il Comune di Pisa, dovendo sottoscrivere tale schema per ultimo rispetto agli altri Comuni, ha atteso la formazione del nuovo Consiglio Comunale a seguito delle elezioni amministrative del 10/06/2018; solo a seguito dell'approvazione dello schema di convenzione da parte di tutti i Comuni associati sarà possibile concludere idonea procedura di gara per la gestione del canile in oggetto;

Visto lo schema di convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Ritenuta la competenza consiliare ai sensi dell'art. 42 co. 2 lett. I) del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali conservati agli atti;

RILEVATA l'urgenza di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di assicurare la celere sottoscrizione della Convenzione in oggetto ed assicurare la prosecuzione dell'iter amministrativo di affidamento del servizio;

A maggioranza dei votanti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti	n.
Favorevoli	n.
Contrari	n.
Astenuti	n.

DELIBERA

1. Di approvare lo schema della Convenzione di durata decennale, fra il Comune di Pisa e i Comuni di Vecchiano, Vicopisano, Fauglia e Orciano Pisano, **allegato n. 1**, alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Nell'arco temporale sopra deliberato, saranno prese in considerazione le più consone modalità di gestione del canile al fine di migliorarne l'efficienza e l'economicità.

Il Consiglio Comunale

All'unanimità dei votanti con voti resi nelle forme di legge, debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti	n.
Favorevoli	n.
Astenuti	n.

DELIBERA altresì

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.